

DECRETO DIGNITÀ

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale 13.07.2018, n. 161, il D.L. 12.07.2018, n. 87, recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, in vigore dal 14.07.2018. Si sintetizzano le principali disposizioni contenute nel provvedimento.

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale 13.07.2018, n. 161, il [D.L. 12.07.2018, n. 87](#), recante "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese", in vigore dal **14.07.2018**.
Si sintetizzano le principali disposizioni contenute nel provvedimento.

Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato

[Artt. 1 e 3, c. 2](#)

- Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata **non superiore a 12 mesi**.
- Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque **non eccedente i 24** (anziché 36) **mesi**, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) **esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;**
 - b) **esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.**
- Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a 12 giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la **specificazione di una delle esigenze indicate** in precedenza, in base alle quali è stipulato; in caso di proroga dello stesso rapporto, tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i 12 mesi.
- Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni sopra indicate.
- Il contratto può essere **prorogato liberamente nei primi 12 mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni** sopra indicate.
- I contratti per **attività stagionali** possono essere rinnovati o prorogati **anche in assenza delle condizioni** indicate.
- Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto **sia inferiore a 24 mesi**, e, comunque, **per un massimo di 4** (anziché 5) volte nell'arco di 24 mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della 5° proroga.
- L'**impugnazione** del contratto a tempo determinato deve avvenire **entro 180 giorni** (anziché 120) dalla cessazione del singolo contratto.
- Le nuove disposizioni si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato **stipulati successivamente al 14.07.2018**, nonché ai **rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso** alla medesima data.
- Le nuove disposizioni non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente al 14.07.2018.
- In caso di rinnovo del contratto, **il contributo addizionale** (attualmente pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali) **a carico del datore di lavoro** (art. 2, c. 28 L. 92/2012) è **umentato di 0,5 punti percentuali** in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato.

Modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro

[Artt. 2, 1, c. 3 e 3,
c. 2](#)

- In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è **soffitto alla disciplina prevista per il contratto a termine**. È **esclusa l'applicazione delle disposizioni relative a:**
 - **numero complessivo di contratti** a tempo determinato;
 - **diritti di precedenza** del lavoratore assunto a tempo determinato nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro.
- Le nuove disposizioni non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente al 14.07.2018.
- Per i rapporti in somministrazione a termine, in caso di rinnovo del contratto, **il contributo addizionale a carico del datore di lavoro** (art. 2, c. 28 L. 92/2012) è **umentato di 0,5 punti percentuali** in occasione di ciascun rinnovo.

Indennità di licenziamento ingiustificato contratto a tempo determinato[Art. 3, c. 1](#)

- Nei casi in cui risulta accertato che **non ricorrono gli estremi del licenziamento** per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo, pari a 2 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque **non inferiore a 6** (anziché 4) **e non superiore a 36** (anziché 24) **mensilità**.

Contratti presso istituzioni scolastiche per docenti con diploma magistrale[Art. 4](#)

- Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2018/2019 e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, all'esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, **stipulati, fino al 14.07.2018**, presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di **diploma magistrale** conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a fronte dell'elevato numero dei destinatari delle predette decisioni, il termine di cui all'art. 14, c. 1 D.L. 669/1996, n. 669; conseguentemente, le predette decisioni sono eseguite **entro 120 giorni** decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
- La disposizione interviene per dilazionare nel tempo l'esecuzione delle sentenze che dovessero adeguarsi alla decisione dell'Adunanza Plenaria n. 11/2017, con la quale il Consiglio di Stato ha dichiarato che il possesso del solo diploma magistrale, sebbene conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, non costituisce titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie a esaurimento (GAE) del personale docente.

Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti[Art. 5](#)

- Fatti salvi i vincoli derivanti dai trattati internazionali, le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, **decadono dal beneficio** medesimo qualora l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte sia **delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione Europea**, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, **entro 5 anni** dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata. In caso di decadenza, l'amministrazione titolare della misura di aiuto, anche se priva di articolazioni periferiche, accerta e irroga una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura **da 2 a 4 volte l'importo dell'aiuto fruito**.
- Fuori dai casi previsti dal punto precedente e fatti salvi i vincoli derivanti dalla normativa europea, le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione di un beneficio, **decadono dal beneficio** medesimo qualora l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte sia **delocalizzata dal sito incentivato** in favore di unità produttiva situata al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico Europeo, **entro 5 anni** dalla data di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato.
- I tempi e le modalità per il controllo del rispetto di tali vincoli, nonché per la restituzione dei benefici fruiti in caso di accertamento della decadenza, sono definiti da ciascuna amministrazione con propri provvedimenti volti a disciplinare i bandi e i contratti relativi alle misure di aiuto di propria competenza.
- L'importo del beneficio da restituire per effetto della decadenza è, comunque, **maggiorato di un tasso di interesse** pari al tasso ufficiale di riferimento (**Tur**) vigente alla data di erogazione o fruizione dell'aiuto, **maggiorato di 5 punti percentuali**.
- Per i benefici già concessi o banditi, nonché per gli investimenti agevolati già avviati, anteriormente al 14.07.2018, resta ferma l'applicazione della disciplina vigente anteriormente alla medesima data, inclusa, nei casi ivi previsti, quella di cui all'art. 1, c. 60 L. 147/2013, che:
 1. limita la decadenza dal beneficio delle delocalizzazioni verso Paesi extra Ue, effettuate entro 3 anni dalla concessione;
 2. è riferita esclusivamente a imprese beneficiarie di contributi in conto capitale;
 3. è condizionata al verificarsi di una riduzione del personale pari almeno al 50%.
- Ai fini della presente disposizione per **delocalizzazione** si intende il **trasferimento di attività economica o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito**, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto o di altra impresa con la quale vi sia **rapporto di controllo o collegamento** ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.

Tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti[Art. 6](#)

- Qualora un'impresa italiana o estera, operante nel territorio nazionale, che beneficia di misure di aiuto di Stato che prevedono la valutazione dell'impatto occupazionale, **fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo, riduca i livelli occupazionali** degli addetti all'unità produttiva o all'attività interessata dal beneficio nei **5 anni successivi** alla data di completamento dell'investimento, **decade dal beneficio** in presenza di una **riduzione di tali livelli superiore al 10%**.
- La decadenza dal beneficio è disposta in misura **proporzionale alla riduzione** del livello occupazionale ed è comunque **totale in caso di riduzione superiore al 50%**.
- Per le restituzioni dei benefici si applicano le disposizioni previste per la decadenza dei benefici in caso di delocalizzazione.
- Le disposizioni si applicano ai benefici concessi o banditi, nonché agli investimenti agevolati avviati, **successivamente al 14.07.2018**.

Iper ammortamento in caso di cessione o delocalizzazione degli investimenti[Art. 7](#)

- L'iper ammortamento (art. 1, c. 9 L. 232/2016) spetta a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive **situate nel territorio nazionale**.
- Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo i beni agevolati sono **ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all'estero**, anche se appartenenti alla stessa impresa, si procede al **recupero** dell'iper ammortamento.
- Il recupero avviene attraverso una **variazione in aumento del reddito imponibile** del periodo d'imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione degli investimenti agevolati per un **importo pari alle maggiorazioni** delle quote di ammortamento complessivamente **dedotte nei precedenti periodi d'imposta**, senza applicazione di sanzioni e interessi.
- Le disposizioni si applicano agli **investimenti effettuati successivamente al 14.07.2018**.
- Le disposizioni **non si applicano agli interventi sostitutivi** effettuati ai sensi dell'art. 1, cc. 35 e 36 L. 205/2017, le cui previsioni si applicano anche in caso di delocalizzazione dei beni agevolati.

Credito d'imposta ricerca e sviluppo per beni acquistati infragruppo[Art. 8](#)

- Agli effetti della disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo (art. 3, c. 1 D.L. 145/2013), **non si considerano ammissibili** i costi sostenuti per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei beni immateriali di cui all'art. 3, c. 6, lett. d) D.L. 145/2013, derivanti da **operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo**. Si tratta dell'agevolazione prevista per spese relative a competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale.
- Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le **imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate** ai sensi dell'art. 2359 C.C., inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore (art. 5, c. 5 Tuir).
- La disposizione si applica a decorrere dal **periodo d'imposta in corso al 14.07.2018**, anche in relazione al calcolo dei costi ammissibili imputabili ai periodi d'imposta rilevanti per la determinazione della media di raffronto.
- Per gli acquisti derivanti da operazioni infragruppo, intervenute nel corso dei periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 14.07.2018, resta comunque ferma l'esclusione, dai costi ammissibili, della parte del costo di acquisto corrispondente ai costi già attribuiti in precedenza all'impresa italiana in ragione della partecipazione ai progetti di ricerca e sviluppo relativi ai beni oggetto di acquisto.
- Resta comunque ferma la condizione secondo cui, agli effetti della disciplina del credito d'imposta, i costi sostenuti per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei suddetti beni immateriali, assumono rilevanza solo se i suddetti beni siano utilizzati **direttamente ed esclusivamente nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo** considerate ammissibili al beneficio.

Divieto di pubblicità giochi e scommesse

[Art. 9, cc. 1-5](#)

- Dal **14.07.2018** è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e Internet.
- Dal **1.01.2019** il divieto si applica anche alle **sponsorizzazioni** di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità è vietata. Sono esclusi dal divieto le lotterie nazionali a estrazione differita, le manifestazioni di sorte locali e i giochi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane.
- L'inosservanza del divieto comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata nella misura del **5% del valore della sponsorizzazione** o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a **euro 50.000**.
- Ai contratti di pubblicità in corso di esecuzione al 14.07.2018 resta applicabile, fino alla loro scadenza e comunque per non oltre un anno dal 14.07.2018, la normativa vigente anteriormente alla medesima data.

Prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento

[Art. 9, c. 6](#)

- La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento di cui all'art. 110, c. 6, lett. a) e b) R.D. 773/1931 (**slot machines e videolotteries**) è fissata, rispettivamente, nel:
 1. **19,25%** (ora pari al 19%) e **6,25%** (ora pari al 6%) dell'ammontare delle somme giocate a decorrere dal **1.09.2018**;
 2. **19,50%** e **6,50%** a decorrere dal **1.05.2019**.

Disposizioni in materia di redditometro

[Art. 10](#)

- I decreti attuativi dell'accertamento sintetico (redditometro) devono essere approvati sentiti l'Istat e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti.
- Con effetto **dall'anno di imposta in corso al 31.12.2016 è abrogato** il D.M. Economia 16.09.2015, che disciplina l'**accertamento sintetico** del contribuente persona fisica sulla base di spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo di imposta accertato. Pertanto, lo stesso continua a **operare per gli accertamenti fino all'anno 2015**, i cui termini di decadenza spirano il **31.12.2020**.
- L'abrogazione **non opera per gli inviti a fornire dati e notizie rilevanti** ai fini dell'accertamento e per gli altri atti previsti dall'art. 38, c. 7 Dpr 600/1973, per gli anni di imposta **fino al 31.12.2015**. In ogni caso non si applica agli atti già notificati e non si fa luogo al rimborso delle somme già pagate.

Disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute

[Art. 11](#)

- Con riferimento all'adempimento comunicativo dei dati delle fatture emesse e ricevute con cadenza **trimestrale**, il termine per l'invio dei dati relativi al **3° trimestre 2018** è differito al **28.02.2019**.
- Per i soggetti che hanno optato per la comunicazione dei dati con **cadenza semestrale**, sono stati fissati come nuovi termini per l'invio il:
 1. **30.09 per il 1° semestre**;
 2. **28.02 dell'anno successivo per il 2° semestre**.

Split payment (scissione dei pagamenti)

[Art. 12](#)

- Il meccanismo dello split payment non è applicabile alle **prestazioni di servizi rese ai soggetti destinatari della predetta disciplina, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte** a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto (quali i compensi dei professionisti).
- L'esonero si applica alle operazioni per le quali è **emessa fattura successivamente al 14.07.2018**.

Società sportive dilettantistiche

[Art. 13](#)

- È abrogata la disciplina relativa alle società sportive dilettantistiche lucrative, istituita dal 2018 con l'art. 1, cc. 353-360 L. 205/2017, nonché le relative agevolazioni.
- Sono pertanto abrogate anche le disposizioni che escludevano le collaborazioni instaurate da tali società dalla disciplina del lavoro subordinato, l'applicazione dell'aliquota Iva ridotta al 10% sui servizi di carattere sportivo resi da tali società e la preferenza per le società non lucrative nella gestione di impianti sportivi pubblici.
- L'abrogazione della disposizione relativa alla riduzione al 50% dell'aliquota Ires ha effetto dal periodo di imposta in corso al 14.07.2018 (ossia dal 2018); l'abrogazione dei restanti commi decorre dal 14.07.2018.
- È istituito un nuovo fondo destinato a interventi in favore delle società sportive dilettantistiche (non lucrative), in cui confluiscono le risorse rinvenienti dalla suddetta soppressione.

Entrata in vigore

[Art. 15](#)

- Il decreto è entrato in vigore il **14.07.2018**.

EDITORE E PROPRIETARIO:

Centro Studi Castelli Srl
Via Bonfiglio, 33 - 46042 Castel Goffredo MN

SITO WEB: www.ratio.it

E-MAIL: servizioclienti@gruppocastelli.com

DIRETTORE RESPONSABILE: Anselmo Castelli

VICE DIRETTORE: Stefano Zanon

CONSIGLIO DI REDAZIONE:

Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Paolo Bisi,
Anselmo Castelli, Alessandro Ponzoni,
Alessandro Pratesi, Roberto Stanghellini, Stefano
Zanon.

COMITATO DI ESPERTI:

O. Araldi, R. Benesperi, L. Dall'Oca, F. Donato,
A. Grassotti, P. Meneghetti, F. Piccinelli, F.
Poggiani, A. Pratesi, R.A. Rizzi, G. Saccenti, A.
Scaini, M.T. Tessadri, G.P. Tosoni.

DIFFUSIONE: Circolare diffusa per e-mail.

SERVIZIO ABBONAMENTI:

Centro Studi Castelli Srl
Tel. 0376/775130 Fax. 0376/770151
lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30

L'Editore e la Direzione declinano ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

Informativa Privacy - I dati del sottoscrittore sono conservati presso l'archivio elettronico del Centro Studi Castelli S.r.l. titolare e responsabile del trattamento dei dati, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/678 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD). Con la sottoscrizione del presente contratto dichiaro di aver letto ed approvo il contenuto dell'Informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del RGPD disponibile all'indirizzo www.ratio.it/privacy. Il sottoscrittore può esercitare i diritti prescritti ai sensi degli artt. da 15 a 22 del RGPD (per es. chiedendo la cancellazione, l'aggiornamento o la rettifica dei dati che lo riguardano), rivolgendosi al Servizio Clienti, Via Bonfiglio 33, Tel.0376-775130 Fax 0376-770151 privacy@gruppocastelli.com.